

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO

QUINTA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

Califano Renato - Presidente

Bonavolonta Luigi - Relatore

Curo Guido - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. (Omissis)

depositato il (Omissis)

- avverso la sentenza n. (Omissis)

emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano

proposto dall'ufficio: Direzione Regionale Lombardia Ufficio Grandi Contribuenti

controparte:

(Omissis)

difeso da:

(Omissis)

Atti impugnati:

PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. (Omissis) IVA-ALTRO 2006

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso proposto da (Omissis) riducendo la sanzione irrogata da Euro 1.818.347,50 (corrispondente al 100% dell'IVA per violazione relativa all'obbligo di autofatturazione di operazioni imponibili IVA) a Euro 10.000,00 sul presupposto:

- che nel caso di reverse charge l'inosservanza da parte del contribuente delle formalità prescritte dalla normativa nazionale, ossia dell'obbligo di emettere l'auto fatturazione non potesse privarlo del suo diritto alla detrazione, giacché il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione dell'IVA a monte sia consentita quando gli obblighi sostanziali risultano soddisfatti anche se alcuni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi;

- che, dal fatto che la dichiarazione è emendabile, discende che la mancata esposizione dell'imposta da portare in detrazione all'interno del calcolo delle liquidazioni periodiche, non comporta la decadenza dell'IVA a credito;

- che alla luce di quanto sopra, non risultando dovuta alcuna imposta, in applicazione dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 472/97 la sanzione è dovuta nella misura stabilita dall'art. 6, comma 9 bis, seconda parte, del D.Lgs. 472/97 pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta con un minimo di Euro 258,00 e un massimo di Euro 10.000,00.

Appella l'Ufficio censurando la sentenza impugnata asserendo la natura non formale della violazione commessa come chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 77/2001, violazione dell'art. 6, comma 9 bis del D.Lgs. 471/1997 e dell'art. 36 del D.Lgs. 546/92 per carenza di motivazione ed errate statuizione per violazione del principio di proporzionalità sancito dal diritto comunitario.

Conclude per raccoglimento dell'appello con vittoria di spese.

Controdeduce la contribuente confutando le argomentazioni di controparte chiedendo la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di primo grado hanno riconosciuto la natura formale della violazione e proponendo appello incidentale in merito alla determinazione della sanzione sostenendo la non punibilità della violazione ex art. 6 D.Lgs. 472/1997 o in via subordinata, l'applicazione del comma 2 del predetto articolo nella misura minima di Euro 258.00. In ogni caso con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.

La contribuente in data (Omissis) deposita memoria illustrativa ribadendo le proprie ragioni.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover confermare la sentenza impugnata per tre ordini di motivi.

Il primo, in quanto la violazione commessa non ha natura sostanziale, ma formale come si evince dalle sentenze della Corte Suprema di Cassazione n. 10819 del 5 maggio 2010 e n. 17588 del 28 luglio 2010 ove si afferma che in caso di reverse charge, l'inosservanza da parte del contribuente delle formalità prescritte dalla normativa nazionale, ossia dell'obbligo di emettere autofattura, non può privarlo del diritto di detrazione, giacché il principio di neutralità fiscale esige che la detrazione dell'IVA a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali siano omessi dai soggetti passivi e, inoltre, che la perdita del diritto al rimborso non è prevista da alcuna disposizione di legge, che la dichiarazione del contribuente affetta da errore, di fatto o di diritto, commesso dal dichiarante è emendabile e ritrattabile, per cui anche la mancata esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza del diritto di far valere tale credito, purché lo stesso emerga dalle scritture contabili e che il diritto a detrazione previsto dall'art. 17 della Sesta Direttiva costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e in

linea di principio non può essere soggetto a limitazioni, in relazione al principio di neutralità fiscale il quale esige che l'esenzione dall'IVA sia accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se certi requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi.

Il secondo, in quanto sia l'appello principale che quello incidentale, in merito all'entità della sanzione, sono infondati in quanto l'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 472/97 stabilisce che, nei caso in cui non sia dovuta alcuna imposta, la sanzione è dovuta nella misura di cui all'art. 6, comma 9 bis del D.Lgs. 472/97 pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta con minimo di Euro 258,00 e non oltre Euro 10.000,00 tenuto conto del favor rei.

Le spese, in considerazione della soccombenza dell'Ufficio in misura prevalente, vengono liquidate in favore della contribuente nella misura ridotta di Euro 2.000,00 oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

la Commissione respinge sia l'appello principale che quello incidentale, confermando la sentenza impugnata.

Condanna l'Ufficio al pagamento, in favore della contribuente, delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 200,00 oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Milano il 19 marzo 2013.

Depositata in Segreteria il 26 marzo 2013.